



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6967 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Concetta Cacciola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

del provvedimento di esclusione dalla selezione per il reclutamento di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare per l'anno 2025;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi incluso per quanto di ragione il bando di "selezione per il reclutamento di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare per l'anno 2025" nei termini meglio

indicati in punto di diritto;

- del provvedimento di inidoneità al corpo speciale sommergibilisti FS/SMG ed il rigetto del riesame del suddetto giudizio di inidoneità.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4.9.2025:

per l'annullamento, previa sospensione, per quanto di interesse delle Graduatorie VFI 2025 MM settore Sommergibilisti e CEMM Navale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente è stato escluso dal concorso in oggetto, perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo, pendente dinnanzi al Tribunale Penale di Catania;

Ritenuto che, alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale (cfr. ex multis, TAR Lazio, I-bis, ordinanza 19 dicembre 2024, n. 5826; Cons Stato, sez. II, sent. n. 2606/2022; id. 20.2.2023, sent. n. 1727), il requisito escludente di cui alla lett. g-bis) dell'art. 635 c.o.m. (assenza di imputazioni penali in corso a carico del candidato), secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, coerente con il principio di presunzione di innocenza di cui all'art. 27 Cost., deve ritenersi sottoposto alla condizione risolutiva della (eventuale) sopravvenienza della sentenza definitiva del giudice penale, se pienamente assolutoria per l'imputato;

Vista la sentenza n. 483/2025 del Tribunale Penale di Catania - Ufficio del G.I.P.

(divenuta irrevocabile come da annotazione del 2.7.2025), resa a definizione procedimento penale n. RGNR. 2449/2023 a carico del ricorrente (più altri), la quale ha assolto l'imputato "*perché il fatto non sussiste*";

Ritenuto che tale evento, alla luce dell'orientamento sopra accennato, induce a ritenere sussistente il "*fumus boni juris*" della domanda giudiziale del ricorrente, quanto meno ai fini della sua immissione nella graduatoria generale relativa al "*reclutamento di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare per l'anno 2025 per VFI CEMM navale/CP*" (profilo in relazione al quale la competente Commissione medica ha già valutato il ricorrente come pienamente idoneo) e del successivo, eventuale incorporamento, ove spettante in base al punteggio conseguito nelle prove di concorso;

Ritenuto, viceversa, che, con riguardo alla distinta aspirazione del ricorrente all'immissione nei ruoli nel settore di impiego FS/SMG (specialità sommergibilista), alla luce della documentazione sanitaria prodotta in atti, la domanda cautelare possa trovare accoglimento ai soli fini di una rivalutazione da parte della competente Commissione per gli accertamenti sanitari che valuterà nuovamente l'idoneità del ricorrente limitatamente al settore d'impiego "*Forze Speciali*", alla luce degli ulteriori elementi di valutazione prodotti dall'interessato;

Considerato che, con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 4.9.2025 previa notificazione a due controinteressati, il ricorrente ha impugnato anche la graduatoria finale di merito del concorso de quo nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il nominativo del ricorrente medesimo neanche con "riserva";

Ritenuto che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quelli per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti

ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 20 (venti), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto necessario, altresì, ordinare all'Amministrazione di indicare – nel termine di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza - il punteggio attribuito al ricorrente all'esito del superamento di tutte le prove del concorso e della valutazione dei titoli e il suo collocamento all'interno della graduatoria impugnata;

Ritenuto di fissare, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 18 febbraio 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

in accoglimento della domanda cautelare proposta:

a) dispone l'immissione con riserva del ricorrente nella graduatoria generale relativa al "*reclutamento di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare per l'anno 2025*" per VFI

settore di impiego CEMM/C.P., ordinando all'Amministrazione di valutare i presupposti per l'eventuale incorporamento del candidato, ove spettante in base al

punteggio conseguito nelle prove di concorso;

b) ordina, viceversa, la rivalutazione del ricorrente da parte della competente Commissione per gli accertamenti sanitari la quale valuterà nuovamente l' idoneità del ricorrente ed il possesso dei requisiti sanitari - limitatamente al settore d'impiego "*Forze Speciali*" (*Sommersgibilisti*) - alla luce degli ulteriori e nuovi elementi di valutazione prodotti dall'interessato;

- dispone la notificazione per pubblici proclami con onere della relativa richiesta a carico del ricorrente nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 18 febbraio 2026, ore di rito.

Spese di fase compensate.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza all'Amministrazione anche presso la sua "sede reale" avvalendosi del relativo domicilio digitale (p.e.c.).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo a30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.